

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N. 578 DEL 09 LUG. 2019

Oggetto: Trattenimento in servizio Dr. Donato Lorenzo.

Il Direttore Generale f.f., Dr.ssa Maria Pompea Bernardi, nominata a seguito della nota del Commissario ad Acta per il Piano di Rientro prot. n. 172689 del 03/05/2019, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE E FORMAZIONE

Il Direttore dell'U.O.C Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione propone al Direttore Generale f.f. l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Massimo Oliverio

Il Direttore U.O.C.
Dr. Francesco Saverio Loria

Visto del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi

Il Direttore Dipartimento
Dr. Giuseppe Fico

PREMESSO

CHE il Dr. Donato Lorenzo, dipendente con rapporto a tempo indeterminato con il profilo professionale di Dirigente Medico - Direttore di Struttura Complessa, con istanza prot. n.

25246 del 15/05/2019, ha chiesto di essere trattenuto in servizio ai sensi dell'art. 22 della legge n. 183/2010;

VISTO il comma 1 dell'art. 22 della legge n. 183 del 04.11.2010, che ha modificato l'art. 15-nonies, comma 1 del decreto legislativo n. 502/1992, che testualmente recita: "Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. E' abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio.";

VISTO il comma 3 del predetto art. 22, che testualmente si riporta: "Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010.";

LETTA la nota del 21.12.2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, avente ad oggetto "quesito art. 22 della Legge n. 183/2010", secondo cui "la facoltà del dirigente medico di avvalersi del diritto a permanere in servizio sino alla maturazione del 40° anno di servizio effettivo e non oltre il compimento del 70° anno di età, configura un diritto potestativo pieno, non soggetto ad alcuna discrezionalità da parte dell'Amministrazione";

ATTESO che, alla data della domanda di cui sopra, il prefato ha maturato anni 30, mesi 5 e giorni 15 di servizio effettivo, intendendosi per servizio effettivo, per come esplicitato nella nota operativa INPDAP n. 56 del 22.12.2010, "... tutte le attività lavorative effettivamente rese ...; restano, per contro, esclusi i periodi valorizzati attraverso il riscatto di periodi non connessi con attività effettivamente resa ma correlati a titoli di studio (es. laurea, dottorato di ricerca ecc..)";

ACCLARATO che il dipendente è in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, in quanto è Dirigente del ruolo sanitario del S.S.N., è Direttore di Struttura Complessa, ha presentato regolare istanza scritta, è in servizio alla data del 31.01.2010, non ha maturato 40 anni di servizio effettivo e la sua permanenza in servizio non determina un aumento del numero dei dirigenti;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere l'istanza predetta in quanto, nello specifico, il Dr. Donato vanta un diritto soggettivo e, per l'effetto, trattenere in servizio il medesimo sino alla maturazione del 40° anno di servizio effettivo, fermo restando che il limite massimo di permanenza non può superare il 70° anno di età;

VISTA la legge n. 214 del 22.12.2011;

LETTE le note operative INPDAP nn. 56 del 22.12.2010 e 22 del 07.06.2011;
LETTO il messaggio INPS n. 8381 del 15.05.2012;
LETTA la nota del 21.12.2010 del Dipartimento Funzione Pubblica;
VISTA la circolare n. 2 del 19.02.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
VISTE le altre leggi in materia;

PROPONE

- Di trattenere in servizio il Dr. Donato Lorenzo, Dirigente Medico – Direttore di Struttura Complessa, sino alla maturazione del 40° anno di servizio effettivo, fermo restando che il limite massimo di permanenza non può superare il 70° anno di età.
- Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Pensioni, per gli adempimenti consequenziali.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.


Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.


Il Direttore Amministrativo

Avv. Francesco Masciari




Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Maria Pompea Bernardi



Il Direttore Generale f.f.
Dr.ssa Maria Pompea Bernardi



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 09 LUG. 2019 con protocollo n. 093

Il Responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....COLL. AMM. VO. PROF.

Rag. Francesco SORVILLO

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano
